

ALLEGATO A)

## **STATUTO**

### **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DOJO SACILE**

#### **TITOLO I**

##### **Disposizioni generali**

Art. 1. - E' costituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del codice civile l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DOJO SACILE", in sigla "A.S.D. DOJO SACILE".

L'Associazione ha sede legale in Sacile (PN), via Marchesini 1/A. L'associazione è affiliata alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Fijlkam) e alla Federazione Italiana KickBoxing Muay Thai Savate Shoot Box (Fikbms) e si affilierà alle eventuali altre federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI.

Art. 2. - L'Associazione non ha fini di lucro ed è estranea ad ogni questione politica, religiosa o razziale. Il suo fine sociale è lo sviluppo, la diffusione e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, in particolare le discipline delle arti marziali - intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci - e il fitness. Per il raggiungimento del proprio fine sociale l'Associazione può gestire ogni forma di attività agonistica, ricreativa, motoria e formativa purché idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport.

L'Associazione potrà inoltre:

- a) svolgere attività didattica anche presso sedi esterne per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva;
- b) svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro;
- c) collaborare con altre associazioni, enti, istituti o altri soggetti pubblici e privati per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- d) promuovere la formazione di squadre di atleti per la partecipazione a gare e a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai relativi regolamenti;
- e) organizzare e promuovere seminari, manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche, promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli organi federali competenti;
- f) effettuare la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici;
- g) organizzare e gestire centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali e ricreative;
- h) svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente la attività sportiva;
- i) compiere ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare, ritenuta utile al raggiungimento delle finalità associative.
- l) svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di immobili e attrezzature abilitate alla pratica degli sport;

L'Associazione accetta di conformarsi agli statuti e ai regolamenti della federazione e/o enti di appartenenza sia nazionale che internazionale e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 3. - Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

## **TITOLO II**

### **I Soci**

Art. 4. - L'adesione all'Associazione in qualità di Socio è libera a tutti i cittadini che osservano le seguenti regole di iscrizione:

- compilazione e presentazione del modulo di iscrizione, controfirmato per accettazione dal Presidente del Consiglio Direttivo;
- presentazione della certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva in oggetto;
- versamento della quota associativa che sarà quantificata annualmente dal Consiglio Direttivo;
- accettazione autografa dell'esercitante la Patria Potestà per i minori di anni diciotto;

- redazione di ogni altro documento richiesto dalla legge o regolamenti in materia.

Tutti i Soci hanno diritto di prendere parte alle assemblee sociali e, se maggiorenni, con voto deliberativo. Essi possono usufruire per l'intero anno sociale di tutte le iniziative predisposte dal Consiglio Direttivo, comprese le esercitazioni in palestra, previo versamento di una eventuale somma di denaro determinata dal Consiglio Direttivo in relazione alla prestazione offerta.

La quota sociale non è trasmissibile, se non a causa di morte, e non è rivalutabile. La qualifica di Socio cessa 30 giorni dopo lo scadere dell'anno sociale a meno che entro tale data non sia versata la nuova quota sociale.

Art. 5. - Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed i regolamenti Sociali e Federali e si impegna in particolare:

- a) ad osservare, con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport;
- b) a partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali;
- c) a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali o federali per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse alla attività espletata nell'ambito dell'Associazione Sportiva.

Art. 6. - A carico dei Soci che vengano meno ai doveri verso l'Associazione Sportiva e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) la deplorazione;
- b) la sospensione;

c) la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

### **TITOLO III**

#### **L'Assemblea dei Soci**

Art. 7. - L'assemblea dei Soci può essere di due tipi:

- a) Assemblea Ordinaria
- b) Assemblea Straordinaria

Ciascun socio non può rappresentare altri soci, non sono ammesse deleghe.

Non possono partecipare alle assemblee coloro che risultano colpiti da sanzioni (federali o sociali) ancora in corso di esecuzione e che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 8. - L'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario per deliberare:

- sul bilancio preventivo e consuntivo – ovvero sul rendiconto finanziario e stato patrimoniale - e sulla relazione accompagnatoria predisposti dal Consiglio Direttivo;

- su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo;
- sul rinnovo delle cariche sociali per scadenza avvenuta;
- su eventuale richiesta di almeno cinque soci.

La data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai Soci con avviso scritto, inviato mediante posta o posta elettronica e tramite affissione dell'avviso stesso all'Albo della palestra o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

Copia della convocazione dell'assemblea elettiva del Consiglio Direttivo deve essere inviata alla Fijlkam per l'eventuale designazione di un osservatore.

Art. 9. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Hanno diritto di voto esclusivamente i soci maggiorenni.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare con la presenza di almeno metà dei soci aventi diritto di voto in mancanza, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti.

La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 10. - L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale verificare la validità di costituzione, dirige i lavori rispettando l'ordine del giorno e provvede ad eleggere tra i Soci maggiorenni presenti un Segretario che redigerà il verbale dell'assemblea stessa.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 11. - L'Assemblea Straordinaria può essere convocata per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino non meno della decima parte degli iscritti. Essa si riunisce per deliberare:

- sulle modifiche dello statuto sociale
- per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio sociale.
- su argomenti di straordinaria importanza per iniziativa dei soci

Art. 12. - I soci riuniti in Assemblea Straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dal precedente articolo 2.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita e atta a deliberare in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita e atta a deliberare con la presenza di almeno 5 (cinque) soci aventi diritto di voto. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di tempo di almeno tre giorni.

L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 13. - L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato seduta stante tra i Soci maggiorenni presenti il quale verificare la validità di costituzione, dirige i lavori rispettando l'ordine del giorno e provvede ad eleggere tra i Soci maggiorenni presenti un Segretario che redigerà il verbale dell'assemblea stessa.

#### **TITOLO IV**

##### **Il Consiglio Direttivo**

Art. 14. - Il Consiglio Direttivo è formato da almeno cinque membri scelti tra i soci aventi diritto di voto nelle assemblee. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti anche più di due volte. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 15. - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere:

- sulle iniziative da assumere
- sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione
- sulla direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a)* fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b)* decide sugli investimenti patrimoniali;
- c)* stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d)* decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- e)* predisporre al termine dell'esercizio sociale il bilancio preventivo e consuntivo – ovvero rendiconto finanziario e stato patrimoniale - e la relazione accompagnatoria da presentare in Assemblea dei Soci. L'esercizio finanziario inizia il 1 settembre e si chiude il 31 agosto di ogni anno.
- f)* stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- g)* conferisce e revoca procure.

Art. 16. - Il Consiglio Direttivo nomina all'interno del suo ambito un Presidente, che dura in carica per l'intera durata del Consiglio, ed uno o più Vice-Presidenti. Il Consiglio si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni sei mesi.

Art. 17. - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno metà dei Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 18. - La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.

## **TITOLO V**

### **Il Presidente**

Art. 19. - Il Presidente rappresenta l'Associazione Sportiva nei rapporti con i terzi e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Egli provvede alla direzione e gestione dell'Associazione Sportiva in conformità delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. In caso di estrema urgenza e necessità il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio stesso nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti. In caso di assenza temporanea, può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vice-presidente. In caso di dimissioni del Presidente, questi rimane temporaneamente in carica fino alla nomina da parte del Consiglio Direttivo del nuovo Presidente da effettuarsi entro trenta giorni.

## **TITOLO VI**

### **Il patrimonio**

Art. 20. - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali
- beni mobili ed immobili;
- contributi;

- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

Art. 21. - E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **TITOLO VII**

### **Lo scioglimento**

Art. 22. - L'Associazione ha durata a tempo indeterminato e lo scioglimento deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Straordinaria. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21. - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni e le norme stabilite dal CONI, delle federazione e/o enti di appartenenza e dal Codice Civile.

Sacile, 5 marzo 2011